



I titoli di disponibilità dei veicoli per il trasporto dei rifiuti in conto proprio e conto terzi

Dott. Giuseppe Russo – Dott. ssa Laura Cirinei Ecocerved a supporto della Sezione Regionale Toscana





La normativa sull'autotrasporto



- Legge 6 giugno 1974, n.298 (Istituzione albo nazionale trasportatori conto terzi, disciplina autotrasporto di cose..)
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della strada, artt. 82,83 e 88)
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione del codice della strada)



La normativa sull'autotrasporto



- Regolamento comunitario nr. 1071/2009 (Norme comuni delle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada)
- Legge 4 aprile 2012, n.35, di conversione del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n.5, art.11, comma 6 bis(inclusione nel campo di applicazione del Regolamento nr. 1071/2009 di imprese con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate o complessi formati da questi veicoli)



La normativa sull'autotrasporto



La disciplina dell'autotrasporto di cose, comprese le esenzioni, prevede che il trasporto possa avvenire in conto proprio e per conto terzi.





IL TRASPORTO IN CONTO PROPRIO E I TITOLI DI DISPONIBILITA' DEI VEICOLI



complessiva sino a 6 tonn.);



Il trasporto in conto proprio (art. 31 legge 298/1974)

Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche... quando concorrano tutte le seguenti condizioni: a) il trasporto deve avvenire con mezzi di proprietà, in usufrutto, acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera (leasing) oppure noleggiati senza conducente (nel caso di veicoli di massa







- b) i preposti alla guida devono essere il titolare della licenza, il lavoratore dipendente o i componenti delle famiglie collaboratori del titolare della licenza (art.6 del D.P.R. nr. 783/1977);
- c) il trasporto non deve costituire attività economicamente prevalente ma deve rappresentare solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale;





Il trasporto in conto proprio (art. 31 legge 298/1974)

d) le merci trasportate devono appartenere alle stesse persone fisiche o giuridiche, o devono essere dalle medesime prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o devono essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.





(art. 32 legge 298/1974)

- L'esercizio dell'attività di autotrasporto in conto proprio è subordinato, se effettuato con veicoli superiori alle 6 t. di massa complessiva, ad apposita licenza rilasciata dalle Province (art. 105 d.lgs. n. 112/98).
- E' accordata per ciascun veicolo (per il trattore stradale si prescinde dalla massa) ed è valida anche per i rimorchi e i semirimorchi da esso trainati che siano nella disponibilità della stessa impresa (art. 31 della Legge n.298/1974).





- L'immatricolazione di veicoli aventi massa complessiva inferiore o pari a 6 tonnellate è libera; per richiedere la immatricolazione non è necessario il possesso di autorizzazioni o licenze. Chiunque può essere proprietario di un autocarro e può utilizzarlo per soddisfare sia esigenze di impresa sia esigenze personali.
- L'immatricolazione non è subordinata alla circostanza che il proprietario sia titolare di impresa agricola, artigianale, commerciale.





Le licenze per il trasporto in conto proprio riportano:

- Il codice dell'attività economica dell'impresa;
- I codici delle cose o classi di cose che possono essere trasportate.

L'elenco dei codici è tassativo. L'impresa può trasportare esclusivamente le cose i cui codici siano riportati nella licenza.

I trasporti devono configurarsi come attività complementare e funzionale a quella economica principale.





La licenza per il trasporto di cose in conto proprio:

- è nominativa: se il veicolo viene ceduto, occorre il rilascio di una nuova licenza a nome del nuovo intestatario (sempre che questo abbia i prescritti titoli);
- è rilasciata per singolo veicolo;
- non è soggetta ad alcun vincolo di contingentamento numerico;
- non ha scadenza; vale fino a quando il veicolo rimane intestato al soggetto titolare della licenza e permangono le condizioni per le quali è stata rilasciata.







Normativa:

- Art. 31 Legge 298/1974
- Circolare 1463 del 30/11/2012 del Comitato Nazionale
- Circolare n. 995 del 09/09/2013 del Comitato Nazionale
- Circolare n. 5681 del 16/03/2015 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
- Circolare n. 345 del 30/04/2015 del Comitato Nazionale







Per esser iscritto all'Albo per il trasporto «in conto proprio» il veicolo potrà avere destinazione d'uso

«uso proprio»



se massa superiore alle 6tonn è necessaria l'autorizzazione al trasporto di cose in conto proprio 0

«uso di terzi»



è necessario che l'impresa sia iscritta:

- all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi per il trasporto con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonn
- al Registro Elettronico Nazionale (REN) per il trasporto con veicoli di massa complessiva oltre 1,5 tonn





I titoli di disponibilità ammessi per l'iscrizione all'Albo:

- PROPRIETA' DELL'IMPRESA La disponibilità è dimostrata mediante la carta di circolazione;
- USUFRUTTO (art. 981 cod. civile diritto reale di godimento che consiste nel diritto di un soggetto «Usufruttuario», di utilizzare e godere un bene di proprietà altrui, cd. nudo proprietario). L'intestazione temporanea deve risultare dal libretto di circolazione ai sensi dell'art. 94 comma 4bis del Cds;





- ACQUISTO CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO (art. 1523 cod. civile contratto con il quale l'acquisizione del diritto di proprietà è subordinata a una condizione sospensiva, ovvero il pagamento dell'intero prezzo pattuito dalle parti in causa). Il veicolo è immatricolato a nome dell'acquirente, ma con specifica indicazione nella carta di circolazione del nome del venditore e della data di pagamento dell'ultima rata ai sensi dell'art. 91 comma 3 Cds);
- LEASING libretto immatricolato a nome del locatore, ma con specifica annotazione nella carta di circolazione del nominativo del locatario e della data di scadenza del relativo contratto ai sensi dell'art. 91 comma 1 Cds;





LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE

Art.84 comma 1 Cds

Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso.





LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE

Per i veicoli con massa fino a 6 tonn. e per i veicoli a uso speciale è ammessa la locazione senza conducente qualora il locatore eserciti apposita attività con idonea iscrizione al Registro delle Imprese e i veicoli siano immatricolati «uso terzi da locare senza conducente».

Ai fini dell'iscrizione all'Albo, è necessario allegare copia del contratto di noleggio sottoscritto da entrambi i contraenti e verbale di consegna contenenti i dati identificativi del veicolo locato, durata del noleggio, denominazione dell'impresa locatrice e dell'impresa locataria.





LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE

Si fa presente che la normativa in materia di autotrasporto di cose non prevede espressamente la registrazione del contratto di locazione.





 COMODATO - è consentita la disponibilità mediante comodato senza conducente di veicoli adibiti ad uso proprio aventi massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonn.

Per i contratti di comodato che abbiano una durata superiore a 30 giorni naturali e consecutivi, è necessaria la trascrizione sul libretto di circolazione ai sensi dell'art. 94 comma 4 bis del Codice della Strada.

Sono esentati da tale obbligo i componenti del nucleo familiare, purché conviventi;





IL TRASPORTO PER CONTO TERZI E I TITOLI DI DISPONIBILITA' DEI VEICOLI



Il trasporto per conto terzi



- Il trasporto di cose per conto terzi è "la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo (art.2 D.Lgs n.286/2005). "
- Si ha uso di terzi di un veicolo quando esso è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione (art. 82 Codice della Strada).



Il trasporto per conto terzi



L'uso di terzi comprende (art. 82 comma 5 CdS):

- a) locazione senza conducente;
- b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;
- c) servizio di linea per trasporto di persone;
- d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
- e) servizio di linea per trasporto di cose;
- f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.







Normativa:

- Circolare n. 995 del 09/09/2013 del Comitato Nazionale
- Circolare n. 345 del 30/04/2015 del Comitato Nazionale
- Circolare n. 5681 del 16/03/2015 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti





I titoli di disponibilità ammessi per l'iscrizione all'Albo

in base alla citate disposizioni legislative sono ritenuti idonei i seguenti titoli di disponibilità dei veicoli:

- Proprietà
- Usufrutto
- Acquisto con patto di riservato dominio
- Leasing

La disponibilità è dimostrata tramite la carta di circolazione

Inoltre sono ammessi





LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE

- > veicolo immatricolato «uso terzi da locare senza conducente»
- > il locatore esercita apposita attività con idonea iscrizione al Registro delle Imprese
- > il locatario risulta iscritto all'Albo Autotrasportatori e al REN

Ai fini dell'iscrizione all'Albo, è necessario allegare copia del contratto di noleggio sottoscritto da entrambi i contraenti e verbale di consegna contenenti i dati identificativi del veicolo locato, durata del noleggio, denominazione dell'impresa locatrice e dell'impresa locataria.





LOCAZIONE ai sensi dell'articolo 84, comma 3, del Codice della Strada

L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori e titolare autorizzazioni; è consentita, per i veicoli immatricolati ad uso di terzi, la disponibilità mediante locazione purché entrambe le imprese, locatrice e locataria, siano iscritte all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e al REN (Registro Elettrico Nazionale di cui all'art.16 del Regolamento (CE) 1071/2011) e, quindi, titolari di autorizzazione.





LOCAZIONE art. 84, comma 3 CDS

Ai fini dell'iscrizione all'Albo, il contratto di locazione deve contenere quanto previsto dalla circolare del Comitato Nazionale 995/2013

- La denominazione dell'impresa locatrice e locataria, nonché i dati identificativi del veicolo locato;
- Gli estremi d'iscrizione dell'impresa locatrice all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e al REN;
- L'indicazione della durata del contratto e l'indicazione che il veicolo locato deve essere messo a disposizione esclusivamente dell'impresa locataria;
- La previsione della messa a disposizione senza conducente del solo veicolo (no contratto di servizio riguardante anche il personale alla guida);
- La previsione che il veicolo locato sia guidato da personale alle dipendenze dell'impresa che lo utilizza.





COMODATO - è consentita la disponibilità mediante comodato senza conducente di veicoli di qualsiasi massa immatricolati per uso di terzi, per trasporto di merci per conto di terzi a norma dell'articolo 82 C.d.S., comma 5, lettera d) dati in comodato ad imprese che intendono utilizzarli per conto di terzi.

Il comodato è essenzialmente gratuito

(art.1803 codice civile)





COMODATO (circolare MIT 4/2011)

Ai fini della circolazione, la disponibilità di un veicolo a titolo di comodato senza conducente è dimostrata dall'impresa con presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all'Ufficio della Motorizzazione Civile competente, corredata di un originale o di una copia autentica del relativo contratto regolarmente registrato. L'UMC, nelle more dell'attuazione dell'art. 94, comma 4-bis del CdS, rilascia una copia semplice della dichiarazione di cui sopra, opportunamente vistata.







COMODATO

Ai fini dell'iscrizione all'Albo del veicolo l'impresa presenta:

- Copia del contratto di comodato
- Copia dell'allegato 3 alla circ. MIT 4/2011 vistato dall'UMC.

Allegai	o 3
Dichia	razione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà (Artt. 46 e 47 DPR 445/2000)
nato/a e reside in quale t con see in	ottoscritto/a il
del C.I (perdit	propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali (Capo III del Titolo VII - Libro II P.) di cui all'art. 76 del menzionato DPR 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative a dei benefici per i quali viene resa la presente dichiarazione), in caso di dichiarazioni ci e formazione od uso di atti falsi,
0	dichiara che l'impresa è regolarmente iscritta all'Albo Autotrasportatori di
	$\hfill\Box$ limitatamente all'esercizio con autove icoli di massa complessiva fino a 3,5 ton
0	che l'impresa è regolarmente autorizzata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del Regolamento (CE) $1071/2009$.
	□ senza limiti di esercizio
	 limitatamente all'esercizio con autoveicoli isolati di portata non superiore a 3,5 ton e di massa complessiva non superiore a 11,5 ton e/o con autoveicoli per trasporto specifico di calcestruzzo, rifiuti con compattatore, liquami.
	 limitatamente all'esercizio con autoveicoli isolati di portata non superiore a 7 ton e di massa complessiva non superiore a 11,5 ton e/o con autoveicoli per trasporto specifico di calcestruzzo, rifiuti con compattatore, liquami.
0	che l'impresa intende esercitare con veicoli di qualunque portata, massa complessiva e/o tipologia: □ per cessione azienda □ per cessione parco (min. Euro 3) □ con almeno 80 ton di m.c. totale (min. Euro 3).
0	che l'impresa intende esercitare esclusivamente con autoveicoli isolati di portata non superiore a 7 ton e di massa complessiva non superiore a 11,5 ton e/o con autoveicoli per trasporto specifico di calcestruzzo, rifiuti con compattatore, liquami: □ per cessione azienda □ per cessione parco (min. Euro 3)
0	che i veicoli di cui sopra sono acquisiti in disponibilità in proprietà/leasing/usufrutto/ris. dominio/comodato.

Luogo e data





Circolare n. 345 del 30/04/2015 del Comitato Nazionale

Non è ammessa la disponibilità dei veicoli a titolo di sublocazione o di subcomodato.











Taie principio non trova applicazione nei casi ai locazione finanziaria (leasing).















LOCAZIONE	Ammesso/Non ammesso	Documentazione da allegare
1) Veicoli di m.c.p.c. inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolati per uso di terzi per locazione (art. 82 C.d.S., comma 5, lettera a), in locazione per uso proprio.	AMMESSA	LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE VERBALE DI CONSEGNA (locatore esercente attività di noleggio)
2) Veicoli di m.c.p.c. inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolati per uso proprio in locazione per uso proprio.	NON AMMESSA	
3) Veicoli di m.c.p.c. superiore a 6 tonnellate immatricolati per uso proprio e muniti di licenza in conto proprio, in locazione per uso proprio.	NON AMMESSA	
4) Veicoli di qualsiasi massa complessiva immatricolati per uso proprio in locazione per trasporto di merci per conto di terzi.	NON AMMESSA	
5) Veicoli di qualsiasi massa complessiva, immatricolati per uso di terzi, per trasporto di merci per conto di terzi (art. 82C.d.S., comma 5, lettera d), in locazione a soggetti che intendono utilizzarli per uso proprio	NON AMMESSA	
6) Veicoli di m.c.p.c. inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolati per uso di terzi per locazione (art. 82 C.d.S., comma 5, lettera a), in locazione per il trasporto di merci per conto di terzi.	AMMESSA	LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE VERBALE DI CONSEGNA (locatore esercente attività di noleggio)
7) Veicoli di qualsiasi massa immatricolati per uso di terzi, per trasporto di merci per conto di terzi (art. 82 C.d.S., comma 5, lettera d), in locazione per il trasporto di merci per conto di terzi.	AMMESSA	LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE (imprese iscritte al REN)





COMODATO	Ammesso/Non ammesso	Documentazione da allegare
1) Veicoli di m.c.p.c. inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolati per uso proprio, in comodato per uso proprio.	AMMESSO	LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE CON TRASCRIZIONE DEL COMODATO
2) Veicoli di m.c.p.c. superiore a 6 tonnellate immatricolati per uso proprio e muniti di licenza in conto proprio, in comodato per uso proprio.	NON AMMESSO	
3) Veicoli di qualsiasi massa complessiva, immatricolati per uso proprio in comodato per trasporto di merci per conto di terzi.	NON AMMESSO	
4) Veicoli di qualsiasi massa complessiva, immatricolati per uso di terzi, per trasporto di merci per conto di terzi, in comodato per uso proprio.	NON AMMESSO	
5) Veicoli di m.c.p.c. inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolati per uso di terzi per locazione senza conducente (art. 82 C.d.S., comma 5, lettera a), in comodato a soggetti che intendono utilizzarli per uso proprio.	NON AMMESSO	
6) Veicoli di qualsiasi massa immatricolati per uso di terzi, per trasporto di merci per conto di terzi (art. 82 C.d.S., comma 5, lettera d), in comodato a soggetti che intendono utilizzarli per conto di terzi.	AMMESSO	LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE CONTRATTO DI COMODATO ALLEGATO 3 VISTATO DALL'UMC



Macchine operatrici



Circolare n. 11 del 17 dicembre 2019 del Comitato Nazionale

Art. 58 del CDS: Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.

Il C.N. ha chiarito che possono essere iscritte all'Albo:

- in cat. 2bis;
- in cat. 1 per lo svolgimento dell'attività di spazzamento meccanizzato e relativamente alle MO equipaggiate come «spazzatrici» (codici EER 20.03.02 e 20.03.03);
- in cat. 1 per lo svolgimento delle attività di cui alle tabelle D6 (autostrade) e D7 (spiagge) della Delibera 5/2016 modificata dalla 8/2017.





GRAZIE DELL'ATTENZIONE